

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 113-7439

Approvazione dell' "Accordo quadro" per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

la legge 12 marzo 1999 n.68 e ss.mm.ii reca “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
il d.lgs.10 settembre 2003 n.276 all’art.14 prevede che “al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti”;

il riordino degli assetti istituzionali derivato dalla legge regionale del 29 ottobre 2015 n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede che l’organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro, precedentemente delegate alle Province e Città Metropolitana di Torino, siano di competenza della Regione Piemonte, che, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 34/2008, si avvale dell’Agenzia Piemonte Lavoro.

Dato atto che al fine di favorire uniformità nel territorio regionale e garantire il diritto all’integrazione socio-lavorativa a tutte le persone iscritte nella lista della Legge 68/1999, attraverso il Collocamento Mirato, è stato avviato da novembre 2016 un Tavolo di concertazione e confronto con le parti sociali in sede Commissione regionale di concertazione, di cui all’art. 11 della legge regionale 34/2008, i cui lavori hanno consentito di addivenire ad uno schema condiviso di Accordo quadro da applicarsi su tutto il territorio regionale per l’introduzione e l’applicazione, in via sperimentale, dell’articolo 14 del dlgs 276/2003, quale ulteriore tassello di intervento finalizzato a dare possibilità di accesso al mercato del lavoro ordinario alle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento lavorativo e, in particolare ai disabili intellettivi, sensoriali, psichici e fisici gravi;

Ritenuto, pertanto, di:

- introdurre lo strumento di cui all’articolo 14 del d.lgs 10 settembre 2003 n. 276, in quanto istituto che consente di affermare una cultura inclusiva e un dialogo costruttivo finalizzato a superare le difficoltà ancora oggi esistenti sul diritto al lavoro dei disabili, stabilendo di approvare lo schema di “Accordo quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione del mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ai sensi dell’art. 14 del D.lgs.10 settembre 2003, n.276”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che si

compone, per l'attuazione dell'accordo stesso, di un modello di convenzione tra azienda, centro per l'impiego e cooperativa;

- stabilire che la fase di sperimentazione duri per tre anni e preveda il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate con l'obiettivo di favorire un corretto utilizzo dello strumento, un monitoraggio costante sulle singole convenzioni, la valutazione quantitativa e qualitativa dell'applicazione concreta su tutto il territorio regionale.

Acquisito nella seduta del 24 luglio 2018 il parere favorevole della Commissione regionale di concertazione, di cui all'art. 11 della legge regionale 34/2008, istituita con DPRG 53/2017.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di introdurre lo strumento di cui all'articolo 14 del d.lgs 10 settembre 2003 n. 276, in quanto istituito che consente di affermare una cultura inclusiva e un dialogo costruttivo finalizzato a superare le difficoltà ancora oggi esistenti sul diritto al lavoro dei disabili, stabilendo di approvare lo schema di "Accordo quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione del mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ai sensi dell'art. 14 del D.lgs.10 settembre 2003, n.276", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e che si compone, per l'attuazione dell'accordo stesso, di un modello di convenzione tra azienda, centro per l'impiego e cooperativa;
- di stabilire che la fase di sperimentazione duri per tre anni e preveda il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate con l'obiettivo di favorire un corretto utilizzo dello strumento, un monitoraggio costante sulle singole convenzioni, la valutazione quantitativa e qualitativa dell'applicazione concreta su tutto il territorio regionale.
- di demandare all'Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale la sottoscrizione del suddetto Accordo;
- di demandare alla Direzione Coesione sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto "Pubblicità degli atti amministrativi" e dell'art. 5 "Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico" della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO QUADRO

per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'anno duemila diciotto, addì presso la sede istituzionale della REGIONE PIEMONTE – via Magenta, 12 TORINO

PREMESSO CHE

Al fine di favorire uniformità nel territorio regionale e garantire il diritto all'integrazione socio-lavorativa a tutte le persone iscritte nella lista della Legge 68 /99, attraverso il Collocamento Mirato, si condivide di:

- Collaborare e attivarsi per costruire un quadro preciso della situazione degli inserimenti lavorativi dei disabili in capo alla Regione Piemonte ed affermare una cultura inclusiva e un dialogo costruttivo, nei singoli territori, finalizzato a superare le difficoltà ancora oggi esistenti sul diritto al lavoro dei disabili;
- Sperimentare l'utilizzo dell'articolo 14 Decreto Legislativo 276 /2003 (di seguito abbreviata Dlgs 276), come ulteriore tassello di intervento finalizzato a dare possibilità di accesso al mercato del lavoro ordinario alle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento lavorativo e, in particolare ai disabili intellettivi, sensoriali, psichici e fisici gravi;
- Durante la fase di sperimentazione, prevedere il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate con l'obiettivo di favorire un corretto utilizzo dello strumento, un monitoraggio costante sulle singole convenzioni, la valutazione quantitativa e qualitativa dell'applicazione concreta su tutto il territorio regionale.
- Considerare il progetto individualizzato come strumento per l'accesso a quanto disposto dalla Legge 112/2016 alle azioni per il "durante noi" indirizzate all'acquisizione di maggiori autonomie personali delle quali il lavoro è presupposto indispensabile.
- Coinvolgere, quali soggetti di garanzia e operativi, radicati nel territorio, i CPI, che coordinano attivamente le singole ipotesi di convenzione che devono vedere, nella fase di costruzione delle medesime, il coinvolgimento propositivo e partecipe di tutte le parti interessate.
- Coinvolgere la Commissione Regionale di concertazione di cui all'art 11 Legge Regionale 34/2008 e le Sotto commissioni territoriali ove istituite, di cui all'art. 5.3 del regolamento della medesima per l'acquisizione di un parere non vincolante, finalizzato alla verifica della correttezza e delle finalità della convenzione stessa.

- Dare atto che il ruolo della cooperazione sociale rappresenta il collegamento tra la persona “*debole*” e il mondo del lavoro e che l’obiettivo finale del percorso del disabile deve tendere ad una successiva transizione nel mercato del lavoro pubblico e privato;

TRA

Regione Piemonte, rappresentata dall’ Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione professionale,
Giovanna Pentenero

e

Le Parti sociali rappresentate in Commissione di concertazione per le politiche regionali del Lavoro, della formazione e dell’orientamento (di seguito Commissione di concertazione) istituita con Decreto del Presidente della Giunta n.53 del 29 settembre 2017 , ai sensi dell’art. 11 della L. R 34/2008 e s.m.i

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

- **CGIL PIEMONTE** rappresentata da
- **CISL PIEMONTE** rappresentata da
- **UIL PIEMONTE** rappresentata da

Organizzazioni dei datori di lavoro

- **Confagricoltura PIEMONTE** rappresentata da
- **Coldiretti PIEMONTE** rappresentata da
- **Confindustria PIEMONTE** rappresentata da
- **Confapi PIEMONTE** rappresentata da
- **Confartigianato PIEMONTE** rappresentato da
- **CNA PIEMONTE** rappresentato da
- **Casartigiani PIEMONTE** rappresentato da
- **Confcommercio PIEMONTE** rappresentato da
- **Confesercenti PIEMONTE** rappresentato da
- **Legacoop PIEMONTE** rappresentato da
- **Confcooperative Piemonte** rappresentato da

E con la ulteriore adesione di ...

Viene definito il seguente

ACCORDO QUADRO per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n.276.

RICHIAMATO

- l'art. 14 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003, n.276

ACQUISITO

- Il parere espresso dalla Commissione regionale di concertazione di cui all'art 11 della LR 34, nella seduta del 24 luglio 2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Finalità.

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante dell'Accordo Quadro.

Con il presente Accordo le parti perseguono lo scopo di favorire l'inserimento lavorativo di disabili con gravi difficoltà di inserimento lavorativo mediante opportunità di impiego nelle cooperative sociali, in integrazione dei percorsi ordinari previsti lg 68/99.

ART. 2 Oggetto.

Il presente Accordo quadro ai sensi dell'art.14 comma 2, disciplina:

- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori da inserire in cooperativa;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito e la correlazione con il n. di lavoratori inseriti in cooperativa;
- d) il coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse;
- e) le modalità di destinazione di commesse a favore di cooperative;
- f) i limiti percentuali massimi di copertura della quota d'obbligo da realizzare con la convenzione;
- g) le azioni e le sanzioni in caso di inottemperanza.

ART.3 Sottoscrittori.

a) Datori di lavoro conferenti

Ai sensi del presente accordo quadro si definiscono "conferenti" e sottoscrivono la convenzione i datori di lavoro privati e pubblici, soggetti o non soggetti all'obbligo di cui all'art.3 lg 68/99, associati ad uno degli organismi di rappresentanza firmatari del presente accordo, ma anche non associati che aderiscano alla medesima convenzione con formale sottoscrizione.

Le aziende conferenti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- applicare un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo;
- non avere procedure concorsuali in corso;
- non determinare con il conferimento della commessa di cui alla convenzione qui regolamentata, effetti negativi sull'occupazione interna all'azienda o averne determinati nei sei mesi precedenti il conferimento;

- avere comunque almeno una unità produttiva nel territorio della Regione Piemonte.

b) Organismi destinatari delle commesse

Ai sensi del presente accordo quadro le commesse possono essere conferite dalle aziende alle cooperative sociali di cui all'art.1, comma1, lett. b) della legge 381/91 e successivi aggiornamenti, anche per tramite di loro consorzi, operanti con almeno una unità locale nel territorio della Regione Piemonte. Per quanto riguarda i consorzi, i requisiti e i criteri richiesti devono comunque sempre essere riferiti alle cooperative sociali associate.

L'acquisizione di commesse è subordinata alle seguenti condizioni:

- iscrizione all'Albo Regionale di cui alla Legge 18/1994 e s.m.i. da almeno 3 anni ;
- assenza di procedure concorsuali in corso;
- adesione ad un'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie del presente accordo anche in fase successiva alla stipula dello stesso;
- regolarità con la revisione annuale;
- applicazione del CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività, stipulato dalle organizzazioni e comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- essere cooperative sociali di tipo b) o plurime ai sensi della Legge 381/91 attive da almeno 3 anni nell'inserimento lavorativo;
- essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti;
- essere in regola con le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- essere ottemperanti per quanto riguarda la propria quota d'obbligo;
- accertata ottemperanza degli obblighi di inserimento derivanti da eventuali commesse precedenti assunte ai sensi del presente accordo, salvo oggettivo impedimento valutato dal Centro per l'Impiego con il supporto, ove necessario, del Comitato tecnico di cui all'art.6, comma 2 lett. b) della lg 68/99;
- avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutoraggio, e come risulti da CV allegato alla convenzione stessa, con comprovata esperienza nell'attività oggetto della commessa ed esperienza nell'inserimento disabili;
- avere sede operativa in Regione Piemonte, ove possano essere inseriti i lavoratori assunti per svolgere la commessa dell'azienda conferente.

L'attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipolino la convenzione.

L'adesione alle associazioni di rappresentanza firmatarie dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra servizi competenti, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

Le cooperative possono dare esecuzione, ad una sola commessa per ognuna delle proprie unità produttive.

Le cooperative possono, previo parere del Comitato tecnico competente e della specifica Sottocommissione Regionale di concertazione finalizzato a verificare la sussistenza di garanzie per lo svolgimento di una corretta sperimentazione, dare vita ad ulteriori convenzioni con aziende differenti da quelle già in essere.

ART. 4 Ottemperanza.

Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini delle coperture di cui alla L. 68/99 per un numero di posti pari a quelli conteggiati nel coefficiente di calcolo di seguito esplicitato all'art. 10.

La quota di copertura è riconoscibile a condizione e solo se il datore di lavoro ha già assolto o si è impegnato ad assolvere la rimanente quota d'obbligo con gli altri istituti previsti dalla lg 68/99. Qualora nel corso del periodo di vigenza della convenzione, insorgano nuovi obblighi ai sensi della l. 68/99, l'azienda conferente, entro 60 giorni dall'insorgenza del nuovo obbligo, dovrà rideterminare il piano complessivo degli adempimenti relativi all'applicazione della L.68/99.

ART. 5 Modalità di adesione

Il datore di lavoro che intenda conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative (in questo caso il consorzio dovrà indicare la cooperativa sociale che svolgerà l'attività e che assumerà il/i lavoratore/i) presenta richiesta scritta di stipula al Centro per l'Impiego competente attraverso il modello allegato (allegato 1 " *Proposta di convenzione tra privato datore di lavoro e cooperativa di tipo b*) e Centro per l'Impiego per l'attuazione dell'art.14 del D.lgs. 276/03"), che costituisce parte integrante del presente atto.

La convenzione deve essere approvata e sottoscritta dalle parti (Datore di lavoro e Cooperativa sociale) e dal CPI di competenza. Preventivamente alla sua stipula, la proposta di convenzione deve essere presentata alla Commissione Regionale di concertazione di cui all'art 11 Legge Regionale 34/2008 o alle Sotto commissioni territoriali ove istituite, di cui all'art. 5.3 del regolamento della medesima per l'acquisizione di un parere non vincolante, ai fini della verifica della correttezza e della finalità della convenzione stessa. Eventuali osservazioni risultanti potranno comunque essere segnalate al CPI di competenza. In attesa della definizione delle sottocommissioni territoriali il parere previsto dal presente articolo potrà essere espresso dalla sottocommissione tematica, la cui partecipazione potrà essere estesa ai rappresentanti territoriali dei membri permanenti della CRC in rappresentanza del territorio della convenzione.

ART. 6 Criteri di individuazione dei lavoratori.

Entro i 30 giorni successivi il Centro per l'Impiego competente ed in accordo con la cooperativa sociale, provvederà, previa valutazione del Comitato tecnico, ad individuare i lavoratori/lavoratrici da inserire tra i soggetti disabili, iscritti nelle liste, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche, tenuto conto della compatibilità tra l'attività svolta dalla cooperativa, il profilo del lavoratore/lavoratrice, la distanza tra luogo di lavoro e domicilio e la distribuzione dell'orario di lavoro nel corso della giornata.

I lavoratori devono rientrare nei criteri generali definiti dall'art 14 comma 3 D.lgs 276/03 ovvero "*che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi competenti*", in condizione di gravità così come definito dall'art.3 co.3 della legge 104/92.

I CPI curano l'inserimento lavorativo dei disabili interessati secondo un progetto personalizzato concordato e sottoscritto con la cooperativa e con il lavoratore o chi ne detiene la tutela legale.

Segue la stipula della convenzione e la richiesta di nulla osta all'assunzione.

ART. 7 Percentuale massima di copertura dell'obbligo riconosciuta.

La convenzione ha per oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

Per la determinazione del numero massimo di assunzioni deducibili in convenzione ex art.14, saranno in ogni caso applicati i seguenti limiti:

- oltre i 50 dipendenti non più del 20% della quota di riserva prevista dall'art.3 comma 1 punto a) della L.68/99; tale quota, può essere estesa al 30% se, nei precedenti 24 mesi, almeno il 10% dei lavoratori (minimo 1 unità, anche con contratto a tempo parziale superiore al 50 %), occupati in cooperativa in ragione del presente accordo, è stato assunto nell'organico aziendale con un contratto a tempo indeterminato.

Le assunzioni possono essere a tempo parziale con un orario di norma non inferiore al 50 percento dell'orario contrattuale. Ai fini della copertura della quota, i tempi parziali vengono computati in proporzione all'orario svolto. Tale criterio viene applicato nella costruzione del valore CL di cui all'art.10.

Gli inserimenti devono essere effettuati cercando di garantire gli equilibri di inserimento di genere.

La Cooperativa Sociale avrà cura di comunicare all'Ufficio Collocamento mirato lo stato di avanzamento del progetto d'inserimento attraverso relazioni scritte con cadenza semestrale.

ART. 8 Contratto di affidamento

L'affidamento della commessa sarà regolata tra le parti con separato atto scritto denominato "*contratto di affidamento*", da firmare prima della stipula della convenzione, nel quale saranno stabiliti in modo vincolante per le parti contraenti:

- durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
- oggetto della commessa e mansioni per l'esecuzione della stessa;
- luogo in cui si svolge l'attività lavorativa;
- modalità ed entità delle fatturazioni;
- tempi di pagamento secondo norme di legge specifiche;
- i valori numerici assoluti utili alla determinazione del coefficiente di calcolo corrispondente al numero di coperture: VUC (valore unitario commessa), CP (costo di produzione), CL (costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità).

Il datore di lavoro committente presenterà copia autentica del contratto di affidamento al competente Ufficio del Centro per l'Impiego al momento della stipula della convenzione.

ART. 9 Durata della convenzione.

La convenzione avrà durata pari al contratto di affidamento della commessa e comunque una durata massima di 3 anni e rinnovabile una sola volta per altri 2 anni, previo accordo e parere favorevole del Centro per l'Impiego.

La durata minima della convenzione è di un anno.

Qualora nel corso del primo triennio, i lavoratori transitati nella convenzione sottoscritta abbiano trovato stabile occupazione o all'interno della cooperativa o dell'azienda conferente, nella misura di almeno il 50%, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo triennio, il rinnovo della convenzione della durata di ulteriori massimo 2 (due) anni e per contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro.

Qualora, diversamente, l'oggetto di lavoro cambi oppure non vi sia stata richiesta di rinnovo della convenzione, le parti potranno richiedere l'attivazione di una nuova convenzione a favore di lavoratori disabili individuati, fermo restando la durata massima dei 3 anni.

La stipula di nuove convenzioni sarà valutata dal CPI competente, congiuntamente alle parti interessate, anche in ragione dei risultati occupazionali raggiunti.

ART. 10 Valore della commessa

Ai fini di quanto previsto dall'art.14 comma 3 del d.lgs. n.276/03, secondo i criteri di congruità con i costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi vidi categoria applicati dalle cooperative sociali, il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo

$$VUC > CP + (N \times CL)$$

VUC = valore unitario della commessa al netto dell'IVA;

CP = costo di produzione annuo (al netto del costo del lavoro del/i soggetto con disabilità);

N/LD = numero dei lavoratori/trici assunti in cooperativa in attuazione della convenzione

CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità;

Ai fini della valutazione del fattore CL (costo annuo lordo del lavoratore/trice disabile) si farà riferimento ai contratti collettivi di categoria stipulati e sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicati dalle Cooperative Sociali del Settore Socio-sanitario, Assistenziale educativo e di Inserimento lavorativo e all'inquadramento specifico previsto per il lavoratore.

Qualora la cooperativa sociale applicasse CCNL di altri settori stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si farà riferimento al costo del lavoro da questi derivanti.

Il costo annuo del lavoratore con disabilità è calcolato, ai sensi della l.381/91, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti, quali a titolo meramente esemplificativo, i costi formativi, di viaggio, di tutoraggio.

Ai fini della valutazione del fattore CP (costo produzione) si farà riferimento a quanto previsto alla voce b del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi...) ai costi formativi, organizzativi, di tutoraggio e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, rientra tra i costi di produzione

ART. 11 Decadenza

Se entro 30 gg dalla stipula della Convenzione tra le parti e dal rilascio del nullaosta non si sia provveduto all'avvio della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all'assunzione del/i lavoratore/i in possesso dei requisiti delle caratteristiche come sopra individuate, il Centro per l'Impiego potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto.

Solo in questo caso seguiranno successivi 30 giorni per cui l'azienda con la collaborazione del CPI competente, definirà soluzioni diverse con gli istituti previsti dalla lg 68/99.

La Convenzione decade anche se il datore di lavoro committente non sia ottemperante agli obblighi occupazionali di cui all'art. 3 co. 1 della legge 68/99 e se l'azienda non risponde ai tempi di pagamento stabiliti dal contratto verso la cooperativa destinataria.

Nel caso in cui il contratto di affidamento venga meno, per cause non imputabili all'azienda conferente, è necessario garantire continuità occupazionale alle persone disabili già assunte presso la precedente cooperativa. Qualora l'azienda scelga di sottoscrivere una nuova convenzione ai sensi del

presente accordo, la cooperativa subentrante si impegnerà ad assumere al suo interno le persone disabili inserite nel precedente accordo.

ART. 12 Cessazione del rapporto di lavoro in corso

Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito in cooperativa in esecuzione della convenzione venga a cessare in corso di commessa, per un motivo legittimo, la Cooperativa sociale, in accordo con il Centro per l'Impiego competente, avrà 30 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione, mantenendo nello stesso periodo l'ottemperanza dell'azienda conferente. Trascorso tale termine, il Centro per l'Impiego qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà dichiararla decaduta ad ogni effetto.

ART. 13 Monitoraggio

I Centri per l'Impiego, tramite Agenzia Piemonte Lavoro, riferiranno almeno annualmente sullo stato di attuazione delle azioni avviate alla Commissione di concertazione e in altre sedi ove ritenuto opportuno, nonché all'organismo di rappresentanza delle persone con disabilità ove istituito.

La Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro si riservano di monitorare periodicamente lo stato di attuazione del presente Accordo sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

ART. 14 Utilizzo Fondo regionale disabili

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione dello stesso, le parti potranno concordare con il Centro per l'Impiego la possibilità di utilizzo delle risorse eventualmente disponibili sul Fondo Regionale Disabili.

Art. 15 Promozione e sviluppo

Tutti i sottoscrittori si impegnano ad attivare iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza del presente Accordo e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese, delle cooperative sociali, dei servizi accreditati per il sostegno alla disabilità all'inserimento lavorativo delle persone disabili anche attraverso il Fondo regionale disabili della Regione Piemonte.

ART. 16 Durata dell'Accordo

Il presente Accordo quadro ha durata sperimentale di tre anni e può essere prorogato su espressa volontà delle parti.

ART. 17 Integrazioni e/o sviluppo dell'Accordo

Le parti firmatarie si impegnano a riformulare il presente accordo qualora le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs 276/03 subiscano modificazioni.

Le parti potranno, altresì, convenire in merito a proposte di modifica avanzate da una o più parti firmatarie anche in merito alle tipologie di soggetti coinvolti.

In particolare, allo scopo di favorire l'inserimento occupazionale delle persone disabili maggiormente svantaggiate, le parti firmatarie si impegnano ad affinare strategie e modalità per incentivare l'occupazione di tali fasce, individuando forme e strumenti per l'effettivo inserimento del lavoratore/trice con disabilità nel mercato del lavoro ordinario. A tale scopo verranno valutate altre esperienze di inserimento praticate nel territorio regionale e nazionale.

ART. 18 Clausole generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti concordano di far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato A 1)

“Proposta di convenzione tra privato datore di lavoro e cooperativa di tipo b) e Centro per l’Impiego di per l’attuazione dell’art.14 del D.lgs. 276/03” .

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la **Regione Piemonte** :

Assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale

Organizzazioni sindacali dei lavoratori:

- **CGIL PIEMONTE PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **CISL PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **UIL PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

Organizzazioni dei datori di lavoro:

- **Confagricoltura PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Coldiretti PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Confindustria PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Confapi PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Confartigianato PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **CNA PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Casartigiani PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Confcommercio PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Confesercenti PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Legacoop PIEMONTE**
(timbro e firma del legale rappresentante)

- **Confcooperative Piemonte**
(timbro e firma del legale rappresentante)

E con la ulteriore adesione di

**Convenzione finalizzata all'integrazione lavorativa di persone disabili
fra
privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B
e Agenzia Piemonte Lavoro/APL
per l'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 276/03**

Visti:

- La legge n. 68/1999
- l'art.14 del D.lgs.10 settembre 2003 n.276
- L'Accordo per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro di persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, approvato con _____ della Regione Piemonte n. _____ del _____

tra

- **Il Centro per l'impiego/APL**, rappresentato dal Dirigente

- **il datore di lavoro** _____ (da ora in poi denominato "Azienda") con sede legale in

via _____ n. _____
Codice Fiscale/ Partita IVA n. _____, nella persona del legale rappresentante _____;

- **la Cooperativa Sociale** _____
con sede legale in _____ via _____ n. _____
Codice Fiscale/ Partita IVA n. _____, nella persona del legale rappresentante _____;

si conviene e si stipula la presente convenzione:

1. Inserimento lavorativo

La Cooperativa sociale è tenuta ad effettuare l'assunzione di n. _____ lavoratori/trici con disabilità, individuati dall'Ufficio Collocamento Mirato Disabili del CPI _____, entro 30 giorni dal rilascio del nulla osta, secondo quanto indicato nel progetto di inserimento lavorativo, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, da inquadrarsi al livello _____ del CCNL _____ applicato dalla Cooperativa relativo alle mansioni effettivamente svolte.

2. Conferimento di commesse

L'Azienda si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo di n. _____ lavoratori/trici con disabilità, ad affidare alla Cooperativa sociale nuove commesse di lavoro individuate con separato "Contratto di affidamento" nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. (Il Contratto

di affidamento concernente gli accordi sulle commesse deve essere allegato alla presente convenzione).

Nel Contratto di affidamento dovranno essere esplicitati:

- durata della commessa (NON INFERIORE AD 1 ANNO) e fasi di esecuzione della stessa;
- oggetto della commessa e mansioni per l'esecuzione della stessa
- luogo in cui si svolge l'attività;
- modalità ed entità delle fatturazioni;
- tempi massimi di pagamento;
- numero di assunzioni di lavoratori disabili cui si impegna la cooperativa sociale a fronte dell'affidamento;

Il Contratto di affidamento renderà vincolanti gli obblighi delle parti.

3. Obblighi per la Cooperativa sociale

La Cooperativa sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici con disabilità inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività.

Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall'Azienda secondo le modalità individuate con separato Contratto di affidamento.

4. Obblighi per l'Azienda

L'Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato Contratto di affidamento.

5. Valore della commessa

Il valore annuo della commessa al netto dell'IVA (VUC), il costo di produzione annuo (CP), il costo del lavoro unitario medio annuo del lavoratore/trice con disabilità (CL), calcolati secondo quanto definito nel citato Accordo hanno le rispettive consistenze economiche:

VUC: € _____,_____
CP: € _____,_____
CL: € _____,_____

e che gli stessi, unitamente al numero dei posti coperti nella quota d'obbligo dell'azienda committente (C), rispettano il seguente coefficiente di calcolo:

$$C = \frac{VUC-CP}{CL}$$

VUC = Valore annuo commessa al netto dell'IVA;

CP = Costo di produzione annuo (al netto del costo del lavoro dei lavoratori disabili)

CL = Costo del lavoro lordo medio annuo dei lavoratori disabili che non potrà essere inferiore al costo di un lavoratore part-time pari almeno al 50% più uno dell'orario settimanale;

C = Numero delle coperture poste nella quota d'obbligo dell'azienda committente.

6. Verifica Adempimenti

L'Agencia Piemonte Lavoro tramite il proprio servizio competente e tramite il Centro per l'Impiego di pertinenza, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l'inserimento lavorativo del lavoratore/trice all'interno dell'attività svolta dalla Cooperativa sociale.

Qualora riscontri l'inosservanza dei contenuti della presente convenzione, e/o dell'Accordo ai sensi dell'art.14 del Dlgs 276/2003, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, potrà dichiarare decaduta ad ogni effetto la presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.

7. Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio i servizi competenti provvedono ad inserire la presente convenzione nel Registro Informatico Regionale e a verificarne lo stato di attuazione anche per le finalità di cui all'art. 13 dell'Accordo Quadro.

8. Controversie

In caso di controversie il Centro per l'impiego, prima che le parti si rivolgano direttamente agli organismi competenti, rileva i presupposti delle divergenze delle parti e si rende disponibile ad una mediazione per la risoluzione del conflitto.

Qualora la mediazione espletata dal Centro per l'impiego non sia andata a buon fine e l'azienda ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione della presente convenzione, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell'eventualità in cui permanga l'inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Ufficio Collocamento Disabili.

Qualora l'Azienda non riconoscesse le quote spettanti per la commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto tra le parti, espletata la mediazione da parte del Centro per l'impiego, la Cooperativa sociale contesterà il non corretto adempimento degli accordi e assegnerà un congruo termine per l'adempimento stesso, salvo eventuale risoluzione del contratto.

9. Durata e decorrenza della Convenzione

La durata della presente convenzione è di anni _____ e la decorrenza della stessa, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione della convenzione medesima all'Ufficio Collocamento Mirato Disabili competente territorialmente.

10. Rinvio

Per quanto non specificatamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dettate in materia delle vigenti leggi, nonché alle disposizioni e condizioni tutte della Convenzione Quadro richiamata nelle premesse.

L'Azienda

La Cooperativa sociale

Il Centro per l'impiego competente/APL

Allegati:

- “Contratto di affidamento” oggetto della presente convenzione concernente gli accordi sulla commessa di lavoro;*
- “Progetto di Inserimento Lavorativo”*
- Dichiarazione dell’Associazione imprenditoriale firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l’iscrizione o l’adesione dell’Azienda;*
- Dichiarazione dell’Associazione della cooperativa firmataria della Convenzione Quadro dalla quale risulti l’iscrizione o l’adesione della Cooperativa*